



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore della produzione cinematografica

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante «Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all' articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, gli articoli 46 e 52;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 aprile 2007, recante «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

Visto il Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Visto l'articolo 1, commi 331 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

stabilità 2016)», che ha introdotto alcune modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo;

Rilevata la necessità di adottare, in attuazione del citato articolo 1, commi 331 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico;

Rilevata altresì l'esigenza di introdurre norme tecniche correttive riguardanti le procedure di riconoscimento e erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico, nonché di controllo e monitoraggio della spesa;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

adotta il seguente decreto

CAPO I

Modifiche agli articoli 1, 2, 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2009)

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso
 - b) al comma 5, le parole: *“26 settembre 2001”* sono sostituite dalle seguenti: *“15 novembre 2013”* e le parole: *“che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati”* sono sostituite dalla seguente: *“riconosciute”*;
 - c) al comma 6, all'ultimo periodo, le parole: *“e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili”* sono soppresse;
 - d) al comma 9:
 1. nell'ultimo periodo dell'alinea, le parole: *“Nel costo complessivo di produzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il credito d'imposta è calcolato sulla base del costo eleggibile di produzione come di seguito specificato:”*;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. alla lettera a), dopo le parole: “oneri di garanzia” sono aggiunte le seguenti: “direttamente imputabili all’opera cinematografica” e dopo le parole: “del costo” è aggiunta la seguente: “complessivo”;
 3. la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le spese generali non direttamente imputabili al film non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione”;
 4. la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per le opere di nazionalità italiana, i costi relativi alle voci “Soggetto e sceneggiatura”; “Direzione”; “Attori principali”, c.d. costi sopra la linea, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del trenta per cento del costo complessivo di produzione.”;
 5. alla lettera d), dopo le parole: “non è computabile” sono aggiunte le seguenti: “nel costo eleggibile ed è imputabile nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.”.
2. La tabella B allegata decreto ministeriale 7 maggio 2009 è soppressa.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009)

1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d’imposta in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione, come definito all’articolo 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’ammontare massimo annuo di euro 6.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d’imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. L’aliquota del credito d’imposta è fissata al quindici per cento del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche per le quali sia richiesto il credito d’imposta destinato alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo, ai sensi del comma 325, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero che non presentino almeno due dei seguenti requisiti:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

a) siano distribuite in almeno venticinque sale con una tenitura minima di programmazione di sette giorni consecutivi per sala;

b) siano opere di coproduzione ovvero di compartecipazione internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera;

c) abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale, ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali, come dettagliati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo;

d) i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua italiana;

e) siano stati stipulati contratti per la distribuzione internazionale;

f) abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000 euro.”;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Per le opere di coproduzione o di compartecipazione internazionale, come indicate all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, il beneficio è riconosciuto nei limiti della quota afferente l'impresa italiana.”;

d) al comma 7, primo periodo, le parole: “all'ottanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al cento per cento” e il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il credito d'imposta decade qualora, ai sensi del decreto legislativo, non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalità italiana. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.”;

f) al comma 9, al primo periodo, le parole: “ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007” sono soppresse; il terzo periodo è sostituito dal seguente: “L'impresa subentrante è abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso.”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009)

1) All'articolo 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 spetta a condizione che l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

comunicazione preventiva, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente i seguenti elementi:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) per i film di nazionalità italiana, l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto;

c) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A, allegata al presente decreto;

d) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste;

e) l'indicazione delle giornate di ripresa previste;

f) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film ai sensi dell' articolo 1 del presente decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.”;-

c) al comma 3:

1. l'alinea è sostituito dal seguente: “A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo, entro centottanta giorni dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. A pena di decadenza, l'istanza di cui al precedente periodo è presentata entro trentasei mesi dalla data di presentazione della comunicazione preventiva prevista al comma 1 del presente articolo. Nell'istanza deve essere, comunque, presente, per ciascuna opera cinematografica:”;

2. alla lettera a), le parole: “il costo complessivo” sono sostituite dalle seguenti: “l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile”;

3. dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

“e-bis) ai fini dell'accesso al credito d'imposta nella misura del venticinque per cento, idonea documentazione attestante il possesso di almeno due dei requisiti indicati nell'articolo 2, comma 1-bis), sulla base dell'apposito modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

e-ter) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica, con attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale, ove presenti.”:

d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: *“produttore appaltante”* sono inserite le seguenti: *“e dal produttore esecutivo di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto”;*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: *“5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati l'importo del credito spettante definitivo. Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 3, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nell'istanza ecceda di oltre il dieci per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva maggiorati comunque non oltre il dieci per cento.”;*

f) il comma 7 è soppresso.

CAPO II

Disposizioni finali

Articolo 4

(Documentazione e integrazione delle istanze)

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponde e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della comunicazione per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto.

2. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione sia stata presentata dopo il 1 gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente decreto, i soggetti interessati integrano la comunicazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 5
(Disposizioni correttive)

1. Nel decreto ministeriale 7 maggio 2009 le parole: “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”.

Articolo 6
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riguardo alle comunicazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 APR. 2017

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante «Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all' articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, gli articoli 46 e 52;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 aprile 2007, recante «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche»;

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta», e successive modificazioni;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche»;

Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

Visto il Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Visto l'articolo 1, commi 331 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha introdotto alcune modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo;

Rilevata la necessità di adottare, in attuazione del citato articolo 1, commi 331 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo;

Rilevata altresì l'esigenza di introdurre norme tecniche correttive riguardanti le procedure di riconoscimento e erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché di controllo e monitoraggio della spesa;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

adotta il seguente decreto

CAPO I

Modifiche al decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2009)

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*e di post-produzione*”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione cinematografiche è concesso un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa per ciascun periodo d'imposta di euro 10.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112*”.
- c) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: “*spese di produzione*” sono aggiunte le seguenti: “*ovvero di post-produzione*” e, nel secondo periodo, le parole “*trenta per cento del budget*” sono sostituite dalle seguenti: “*dieci per cento del costo*”;
- d) al comma 4 le parole: “*diritto al*” sono soppresse.

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009)

1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*e di post-produzione*”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il credito d'imposta, di cui all'articolo 4, spetta a condizione che l'impresa di produzione esecutiva ovvero di post-produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione preventiva da redigersi su modelli predisposti dal medesimo Ministero, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi:

- a) *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle*



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

attività culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella C allegata al presente decreto, nonché il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del presente decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante”.

d) al comma 3, nel primo periodo, le parole: “entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro centottanta giorni” e alla lettera a), dopo le parole: “il costo complessivo” sono inserite le seguenti: “e il costo eleggibile”;

e) al comma 4, secondo periodo, le parole: “mediante raccomandata con ricevuta di ritorno” sono soppresse; dopo le parole: “credito spettante” è aggiunta la seguente: “definitivo” e l'ultimo periodo è soppresso;

f) il comma 7 è soppresso.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 6 del decreto ministeriale 7 maggio 2009)

1. All'articolo 6 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “forme di copertura assicurativa” sono aggiunte le seguenti: “, esclusivamente nei casi in cui il beneficio venga richiesto in una fase in cui sussista il relativo rischio”;

b) dopo le parole: “danni alla pellicola (negative film)” sono aggiunte le seguenti: “ovvero del supporto”;

c) dopo le parole: “trattamento di pellicola” sono aggiunte le seguenti: “ovvero del supporto”.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 7 del decreto ministeriale 7 maggio 2009)

1. All'articolo 7 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Limite d'intensità degli aiuti di Stato”*;
- b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: *“è elevata”* sono aggiunte le seguenti: *“al sessanta per cento nel caso di film di coproduzione tra paesi membri dell'Unione europea e”* e la parola: *“all'ottanta”* è sostituita dalla seguente: *“al cento”*.

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 8 e agli allegati del decreto ministeriale 7 maggio 2009)

1. All'articolo 8 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche.”*;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Il credito d'imposta teorico è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di riconoscimento dell'eleggibilità culturale e del credito d'imposta teorico spettante.”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, la Direzione generale per il cinema provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.”*;
- d) al comma 4, al primo periodo, le parole: *“secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,”* sono soppresse;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- e) al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *“Ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo, l’Agenzia delle entrate e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall’articolo 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*;
- f) il comma 6 è soppresso;
- g) dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:

“Articolo 8-bis

*(Controllo della spesa in relazione ai crediti d’imposta
nel settore cinematografico e audiovisivo)*

1. *Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all’articolo 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste dall’articolo 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non può comunque eccedere l’importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste dall’articolo 1, commi 325, 327 lettere b) e c), 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.*
2. *Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonché le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonché del decreto legge 91 del 2013, convertito dalla legge 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d’imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d’imposta.*
3. *Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d’imposta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica:*
 - a. *al richiedente, la non fruibilità parziale o totale dell’agevolazione a causa dell’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;*
 - b. *con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell’esaurimento delle risorse finanziarie.*



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4. *Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.*

5. *Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.*

6. *Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.*

7. *Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.*

8. *I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.*

9. *L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.*

10. *Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011."*

CAPO II

Modifiche al decreto ministeriale 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche»



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010)

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *“ed imprese di esercizio cinematografico”* sono sostituite dalle seguenti: *“, imprese di esercizio cinematografico e imprese di produzione audiovisiva”*;

b) al comma 2:

1. dopo le parole: *“al settore cinematografico ed audiovisivo”* sono inserite le seguenti parole: *“d'ora in avanti investitori esterni.”*;

2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“le imprese di produzione audiovisiva come definite all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), del decreto ministeriale 5 febbraio 2015.”*;

c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso e nell'ultimo periodo le parole: *“e della tabella B, allegata”* sono sostituite dalla parola: *“allegata”*;

d) al comma 5, le parole: *“26 settembre 2001”* sono sostituite dalle seguenti: *“15 novembre 2013”*; le parole comprese tra *“che superino”* e *“giudicati”* sono sostituite da: *“riconosciute”*; al comma 6, nell'ultimo periodo, le parole da: *“previo esperimento”* alla fine del periodo sono sopprese;

e) al comma 8:

1. nel secondo periodo, le parole: *“Nel costo complessivo di produzione.”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il credito d'imposta è calcolato sulla base del costo eleggibile di produzione come di seguito specificato.”*;

2. nella lettera a), dopo le parole: *“oneri di garanzia”* sono inserite le seguenti parole: *“direttamente imputabili all'opera cinematografica”*; dopo le parole *“7,5% del costo”* è inserita la seguente: *“complessivo”*;

3. la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) le spese generali non direttamente imputabili al film non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.”*;

4. la lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) per le opere di nazionalità italiana, i costi relativi alle voci “Soggetto e sceneggiatura”; “Direzione”; “Attori principali”, c.d. costi sopra la linea, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo complessivo di produzione.”*;

5. nella lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“nel costo eleggibile ed è imputabile nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.”*;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

f) il comma 10 è sostituito dal seguente: *“10. Per spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale si intende la somma delle voci di spesa, a carico del distributore, come di seguito elencate: stampa di copie ovvero realizzazione dei supporti digitali, promozione, lancio, sottotitolazione e doppiaggio, corredo pubblicitario, nonché le altre spese di distribuzione in sede non cinematografica; rimane esclusa ogni spesa già compresa nel costo di produzione dell'opera cinematografica, nonché qualsiasi somma erogata, e comunque riconosciuta al produttore a titolo di anticipazione dei proventi o quale corrispettivo dell'acquisizione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film su qualunque piattaforma”*.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010)

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: *“apporti in danaro eseguiti”* sono inserite le seguenti: *“a titolo di investimento di rischio”*; dopo le parole: *“per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana”* sono inserite le seguenti: *“di lungometraggio, come definito dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo, ovvero di cortometraggio qualora riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo”*;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è concesso per gli apporti in denaro versati in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati con il produttore cinematografico ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile e compete nella misura del quaranta per cento dell'apporto versato, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta. L'aliquota indicata al precedente periodo è del trenta per cento per le opere la cui comunicazione prevista al successivo articolo 3, comma 1, sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 2017”*;

c) al comma 3 le parole: *“a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009”* sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che:

a) gli apporti di cui ai commi 2 e 3 non superino, complessivamente, il quarantanove per cento del costo eleggibile di produzione del film, nei limiti della quota afferente all'impresa italiana, come definito all'articolo 1, comma 8, del presente decreto;

b) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- c) gli apporti a favore delle opere rappresentino almeno il cinque per cento del costo eleggibile di produzione:-*
- d) la restituzione dell'apporto effettuato dall'investitore esterno non superi l'ottantacinque per cento dell'importo stesso. Ai fini della restituzione non possono essere utilizzate in ogni caso risorse inserite nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione;*
- e) la partecipazione complessiva agli utili netti da parte degli investitori esterni non superi il settanta per cento degli utili netti medesimi generati dallo sfruttamento economico del film, individuati quale differenza fra i ricavi complessivi del film e il costo industriale complessivo del medesimo film;*
- f) con riferimento al film, risultino spese nel territorio nazionale, secondo quanto indicato all' articolo 1, comma 9, del presente decreto, somme almeno pari all'ottanta per cento degli apporti complessivamente ricevuti in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo;*
- g) gli apporti siano versati e i relativi contratti registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;*
- h) la restituzione totale ovvero parziale dell'apporto all'investitore esterno, nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, non avvenga prima di tre mesi dalla data in cui l'apporto risulti interamente versato a favore dell'impresa di produzione;*
- i) la durata del contratto di associazione in partecipazione sia almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto produttori 2009.”;*
- e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Il beneficio previsto al presente articolo non è riconosciuto in caso di clausole contrattuali ovvero in caso di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione volte a rendere inefficaci le condizioni previste al precedente comma e a ridurre ovvero eliminare l'effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film.”;
- f) al comma 5 il secondo periodo è soppresso;
- g) al comma 6, dopo le parole: “commi 4” sono inserite le seguenti parole: “. 4-bis”.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010)

1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. nell'alinea, dopo le parole: *“il credito d'imposta”* sono inserite le seguenti parole: *“ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione cinematografica”* e le parole *“lettera e)”* sono sostituite dalle seguenti: *“lettera g)”*;
 2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) il contratto registrato di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto:*
 3. nella lettera b), le parole: *“di cui alla lettera a)”* sono sostituite dalle seguenti: *“che eseguono gli apporti”*;
 4. dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:
 - “b-bis) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione;*
 - b-ter) piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film: il piano finanziario deve includere l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno;*
 - b-quater) dichiarazione da parte dell'impresa di produzione cinematografica e dell'investitore esterno che attesti che le suddette imprese non ricadano nelle situazioni preclusive indicate all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere a) e b) .”*
- b) al comma 2:
1. le parole: *“ a) e b)”* sono sostituite dalle seguenti: *“da a) a b-quater) del precedente comma”*;
 2. le parole: *“sottoscrizione e”* e le parole: *“o dei contratti di cointeressenza”* sono soppresse;
 3. l'ultimo periodo è soppresso;
- c) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica, anche ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, se già noti al Ministero medesimo, il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale del film ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della istanza di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica anche ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'importo del credito loro spettante”*;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

“4. A pena di decadenza, il credito d'imposta, di cui all' articolo 2 del presente decreto, spetta a condizione che entro 180 giorni dall'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'istanza prevista all'articolo 3, comma 3 del decreto produttori 2009; le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. L'istanza deve integrare con i seguenti elementi:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell'investitore esterno, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film e che includa l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante che i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione siano debitamente indicati nelle scritture contabili della società;

c) ricevuta di versamento dell'apporto in denaro da parte dell'investitore esterno per la produzione del film.”;

e) il comma 5 è soppresso;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L'impresa di produzione, entro trenta giorni dall'effettuazione del trasferimento di risorse finanziarie dall'impresa di produzione cinematografica all'associato relative all'accordo di associazione in partecipazione, trasmette al Ministero la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo.”

g) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Entro trenta giorni dal termine del rapporto di associazione in partecipazione, e comunque almeno ogni trentasei mesi, l'impresa di produzione presenta una dichiarazione contenente l'attestazione dell'inesistenza di accordi e di operazioni economiche e finanziarie fra le parti che modifichino le condizioni e le misure contrattuali dell'associazione in partecipazione nonché ogni ulteriore elemento che abbia modificato il contratto di associazione in partecipazione ovvero il piano finanziario definitivo.

8-ter. La mancata presentazione della documentazione prevista ai commi 4, 7 e 8-bis del presente articolo comporta la revoca del beneficio e l'impossibilità per l'impresa di produzione cinematografica e per l'investitore esterno di fruire, per 5 anni decorrenti dalla data di constatazione dell'omessa comunicazione, del credito d'imposta disciplinato agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.”.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010)

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, dopo la parola: “*distribuzione*” è inserita la seguente parola: “*nazionale*”;
- b) al comma 1, le parole: “*a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009*” sono soppresse e le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: “*a) al dieci per cento delle spese di distribuzione nazionale di opere cinematografiche di lungometraggio di nazionalità italiana come definite all' articolo 1, comma 4 del presente decreto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;*
b) il credito d'imposta è elevato al quindici per cento delle spese di distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale di cui all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del presente decreto, ovvero di film difficili ovvero con risorse finanziarie modeste, come definiti all' articolo 1, comma 5 e comma 6. del presente decreto, ovvero di film di lungometraggio di nazionalità italiana la cui prima uscita in sala sia avvenuta fra il 1° giugno e il 31 agosto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta.”;
- c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“*1-bis) I benefici previsti al comma precedente, lettere a) e b), si cumulano ai fini del raggiungimento del limite massimo annuo di 2.000.000 di euro in relazione alla stessa impresa di distribuzione cinematografica.*”

Articolo 10
(Modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010)

1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, dopo la parola: “*cinematografica*” sono aggiunte le seguenti parole: “*per la distribuzione nazionale*”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“*1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, l'impresa di distribuzione cinematografica sul territorio nazionale presenta apposita comunicazione preventiva al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente:*
a. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

cinema in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b. il costo complessivo ed eleggibile di distribuzione;

c. l'ammontare del credito d'imposta teorico spettante dell'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto;

d. per l'accesso all'aliquota elevata al quindici per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 4, comma 1 lettera b);

e. il contratto di distribuzione del film stipulato con l'impresa di produzione;

f. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica;

g. il piano finanziario preventivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, ove non già riconosciuta al film, e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.";

d) al comma 3:

1. al primo periodo, dopo la parola "cinematografica" sono aggiunte le seguenti "sul territorio nazionale" e dopo la parola "istanza" è aggiunta la parola "definitiva"; le parole "da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse; la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta"; nell'ultimo periodo, la parola "specificato" è sostituita dalla seguente: "presente";
2. nella lettera a), dopo la parola: "complessivo", sono inserite le seguenti: "ed eleggibile";
3. nella lettera b, dopo la parola; "decreto", le parole: "e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta." sono soppresse;
4. nella lettera d), le parole: "dichiarazione e delle comunicazioni" sono sostituite dalla seguente parola: "comunicazione";



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

5. dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

“d-bis) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica;

d-ter) il piano finanziario definitivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film”;

e) al comma 4, le parole *“, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,”* sono soppresse; l'ultimo periodo è soppresso;

l) il comma 6 è soppresso.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010)

1. All'articolo 6 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Limiti d'intensità degli aiuti di Stato”;*

b) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Tale misura è elevata al sessanta per cento nel caso di opere di coproduzione tra paesi membri dell'Unione europea e al cento per cento nel caso di film di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del presente decreto.”.*

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010)

1) All'articolo 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal successivo giorno 10 di tale mese.”;*



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, la Direzione generale per il cinema provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge”*;
- c) al comma 4, le parole comprese tra *“secondo”* e *“n. 311.”* sono soppresse;
- d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'articolo 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*;
- e) il comma 6 è soppresso.

2. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“Articolo 7-bis

*(Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta
nel settore cinematografico e audiovisivo)*

1. *Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'articolo 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non può comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'articolo 1, commi 325, 327 lettere b) e c), 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.*

2. *Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonché le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonché del decreto legge 91 del 2013, convertito dalla legge 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.*



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. *Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica:*

- a. al richiedente, la non fruibilità parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;*
- b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.*

4. *Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.*

5. *Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.*

6. *Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.*

7. *Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.*

8. *I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.*

9. *L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.*

10. *Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011."*



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CAPO III

Modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche»;

Articolo 13

(Modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 2015)

1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso;
 - b) all'articolo 5, comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: *“Direzione generale per il cinema,”* sono inserite le seguenti parole: *“a pena di decadenza,”*;
 - c) all'articolo 6, comma 6, la parola: *“emanazione”* è sostituita dalla seguente: *“emanazione”*;
 - d) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: *“2-bis. Nel caso di opere realizzate in coproduzione con imprese di produzione estere, il beneficio è riconosciuto nei limiti della quota afferente l'impresa italiana”*;
 - e) all'articolo 10, comma 1, la cifra *“15%”* è sostituita dalla seguente: *“25%”*; il numero *“3,5”* è sostituito col numero *“6”*
 - f) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. L'aliquota è del 20% in caso di opere audiovisive per le quali le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), siano inferiori al 15%, nonché di opere audiovisive realizzate sulla base di adattamenti di opere audiovisive estere già prodotte e diffuse in altri Paesi.

1-ter. L'aliquota è del 15% in caso di opere audiovisive prevalentemente finanziate, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del presente decreto, fermo restando quanto previsto nel successivo comma 1-sexies.

1-quater. In deroga alle previsioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, l'aliquota è in ogni caso del 25% in caso di opere audiovisive che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

 - a) *opere audiovisive realizzate in coproduzione con imprese di produzioni estere, con partecipazione da parte delle imprese estere in misura almeno pari al 20% del costo complessivo di produzione;*
 - b) *per opere audiovisive per le quali è presente una limitazione temporale sui diritti, a favore del produttore indipendente coerente con i parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle produzioni audiovisive destinate ad emittenti televisive nell'ambito del Programma Comunitario Europa creativa – Sottoprogramma Media.*



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1-quinquies. Il contratto con i fornitori di servizi media audiovisivi, ivi incluse le emittenti televisive, a pena di inammissibilità, deve contenere clausole contrattuali da cui si evinca in modo chiaro e inequivocabile il rispetto dei requisiti previsti nell'allegato A della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 con particolare riferimento al rispetto della previsione secondo cui la negoziazione dei singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

1-sexies. Le opere prevalentemente finanziate sono ammesse ai benefici previsti del presente decreto purché la richiesta preventiva venga presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017.

- g) all'articolo 11, nei commi 2 e 3, il numero: "3,5" è sostituito dal numero: "6";
- h) all'articolo 12, nel comma 1, dopo le parole: "(Deggendorf)" sono inserite le seguenti: " ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234," e nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "presente articolo," sono inserite le seguenti: "e comunque prima della data della diffusione televisiva ovvero mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi,";
- i) all'articolo 14, comma 3, le lettere c), d) ed e) sono soppresse e, al comma 5, le parole "la revoca del beneficio nonché" sono soppresse;
- l) all'articolo 18, nel comma 1, lettera a) e nel comma 3, lettera d), dopo le parole: "(Deggendorf)" sono inserite le seguenti: " ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234,";
- m) all'articolo 21, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal successivo giorno 10 di tale mese." e i commi 7 e 8 sono soppressi;
- n) all'articolo 24, nel comma 1, lettera a) e nel comma 5, lettera a), dopo le parole: "(Deggendorf)" sono inserite le seguenti: "ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234,";
- o) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

*(Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta
nel settore cinematografico e audiovisivo)*

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'articolo 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non può comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'articolo 1, commi 325, 327 lettere b) e c), 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. *Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonché le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonché del decreto legge 91 del 2013, convertito dalla legge 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.*

3. *Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica:*

- a. al richiedente, la non fruibilità parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;*
- b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.*

4. *Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.*

5. *Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.*

6. *Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.*

7. *Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.*

8. *I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.*



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

9. *L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.*

10. *Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011."*

CAPO IV

Disposizioni comuni e finali

Articolo 14

(Documentazione e integrazione delle istanze)

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispose e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della comunicazione o richiesta preventiva per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.

2. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione o la richiesta preventiva siano state presentate dopo il 1 gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente decreto, i soggetti interessati integrano la comunicazione o la richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1.

Articolo 15

(Disposizioni correttive)

1. Nel decreto ministeriale 21 gennaio 2010 le parole: "*Ministero per i beni e le attività culturali*" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*".



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Articolo 16
(Decorrenza)**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riguardo alle comunicazioni o alle richieste preventive presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 APR. 2017

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

In attuazione alle disposizioni di cui ai commi 331 e seguenti della legge n. 208 del 2015, che hanno modificato la disciplina dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, in data 1 settembre 2016 è stato adottato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo». Il decreto registrato dalla Corte dei Conti Ufficio di controllo Miur, Mibac, Min Salute e Min. Lavoro, il 7 ottobre 2016, reg. 1, foglio 3856 – non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea.

A seguito di interlocuzioni con la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea in merito all'autorizzazione di tale provvedimento, è emersa la necessità di sostituire il citato decreto con due distinti decreti in cui confluiscono separatamente le disposizioni contenute nel DM del 1 settembre.

Tale necessità è motivata dalla opportunità di concentrare in un primo decreto le disposizioni relative all'unica misura che - ai sensi del Regolamento Ue n. 651/2014 - deve essere notificata ed autorizzata dalla Commissione europea in quanto prevede schemi di aiuto che superano il valore di 50 milioni di euro annui, e, in un secondo decreto, tutte le disposizioni relative agli altri cinque schemi di aiuto i quali, viceversa, a seguito della interlocuzione e della verifica con gli uffici della Commissione, non necessitano di notifica ed autorizzazione preventiva da parte della medesima Commissione, se gli schemi di aiuto non eccedono il predetto limite.

Conseguentemente, in questo secondo decreto, è necessario prevedere esplicitamente che a ciascuno degli schemi di aiuto modificati non possano essere destinate risorse in misura superiore a 50 milioni di euro annui.

Si trasmettono, quindi, i seguenti due decreti:

1. «Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore della produzione cinematografica» che dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, lettera *c)* della legge n. 208 del 2015, di modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera *a)* della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che disciplina il credito d'imposta per la produzione cinematografica nazionale, attuato dal DM 7 maggio 2009, art. 1), 2) e 3). Tale decreto contiene le modifiche all'unico schema di aiuto che sarà oggetto di richiesta di autorizzazione alla Commissione.
2. «Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo» che dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 331 e seguenti della legge n. 208 del 2015 - diverse da quelle alla lettera *c)* del comma 331 - che hanno modificato la disciplina dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo. Le disposizioni contenute in detto decreto vanno a modificare 5 schemi di aiuto per i quali viene espressamente previsto il limite massimo annuo di 50 milioni di euro e pertanto sono oggetto di mera comunicazione alla Commissione.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

Come già indicato nella relazione illustrativa del DM 1 settembre 2016, tali disposizioni sono state previste per un duplice scopo: da un lato, potenziare gli investimenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, aumentando stabilmente il plafond complessivo per gli incentivi fiscali da 115 a 140 milioni di euro annui, divenuti poi 200 milioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 24 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dall'altro lato, assicurare una migliore efficacia degli incentivi, mediante una maggiore flessibilità delle aliquote dei crediti di imposta.

Le modifiche sono necessarie non solo per adeguare le disposizioni tecniche alle novità legislative previste dalla legge di stabilità per il 2016, ma anche per introdurre norme correttive sulle procedure di riconoscimento ed erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo: le modifiche, inoltre, tengono conto della sopravvenuta emanazione della Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive e del regolamento della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Decreto recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore della produzione cinematografica» (oggetto di notifica ed autorizzazione da parte della Commissione europea)

Rispetto al DM 1 settembre, nel decreto proposto vengono modificate le premesse e vengono ribadite gran parte delle disposizioni che andavano a modificare il DM 7 maggio 2009. Appare opportuno tuttavia evidenziare nuovamente le finalità delle disposizioni e ad evidenziare specificamente le differenze rispetto al testo del DM 1 settembre 2016.

Con il decreto proposto, si modificano gli articoli da 1 a 3 del D. M. 7 maggio 2009. La revisione disciplina l'incremento dell'aliquota del tax credit interno per la produzione cinematografica nazionale dal 15 al 25 per cento. Tale aumento non è comunque riferito a tutte le produzioni cinematografiche, ma solo a quelle che presentino determinati requisiti, specificati nel decreto.

Il **Capo I**, che contiene gli articoli da 1 a 3, modifica gli articoli da 1 a 3 del D.M. 7 maggio 2009, relativi alle previsioni e procedure per l'accesso al tax credit "interno" per i produttori cinematografici nazionali.

L'articolo 1 contiene modifiche all'articolo 1 del D.M. 7 maggio 2009.

In particolare, **l'articolo 1, comma 1, lettera a)** sopprime l'ultimo periodo del vigente comma 4, per esigenze di sistematicità con le modifiche apportate nei punti successivi.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica il comma 5 dell'articolo 1 del predetto DM inserendo la data della nuova comunicazione della Commissione europea sul Cinema, che sostituisce la precedente del 26 settembre 2001 e a cui la normazione in materia di cinema deve, oggi, attenersi. Altra modifica al comma 5, finalizzata a semplificare le procedure, concerne l'eliminazione della tabella B allegata al decreto e pertanto la qualifica di film difficile ai film di interesse culturale sarà assegnata dalla Commissione per la



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

cinematografia, eliminando il requisito del superamento di 70 punti nella procedura di riconoscimento dell'interesse culturale.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), modifica il comma 6, ultimo periodo, sopprimendolo per semplificazione procedurale.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), introduce modifiche allo scopo di precisare con maggior chiarezza il costo complessivo dell'opera; in particolare, rispetto al costo complessivo dell'opera, si vanno a specificare e dettagliare talune componenti di costo che, anche se effettivamente a carico dell'impresa, non sono direttamente imputabili al costo complessivo dell'opera e pertanto risponde all'esigenza di limitarne la quota parte eleggibile al credito d'imposta; lo stesso meccanismo, fra l'altro, è già operativo nel vigente DM 7 maggio 2009 e le modifiche proposte consentono una maggiore leggibilità e chiarezza del testo andando a specificare esplicitamente il concetto di costo eleggibile dell'opera.

L'articolo 1, comma 2, dispone la soppressione della tabella B allegata al DM 7 maggio 2009. Tale disposizione è stata spostata in questo punto per mere esigenze di coordinamento formale (nel DM 1 settembre 2016 era presente in un altro articolo).

L'articolo 2 contiene modifiche all'articolo 2 del D.M. 7 maggio 2009. Le modifiche, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge di stabilità per il 2016, innalza l'aliquota del beneficio d'imposta al 25% che, viceversa, resta confermata al 15% per alcune tipologie di film.

In particolare, **l'articolo 2, comma 1, lettera a)**, sostituisce il precedente comma 1 fissando la misura del credito d'imposta al 25% del costo eleggibile di produzione rispetto al precedente valore del 15%. Tale modifica è in applicazione della novella apportata con la legge di stabilità per il 2016, che ha previsto che questa aliquota d'imposta debba essere compresa fra un minimo del 15% ed un massimo del 30%.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), introduce il comma 1-bis e conferma l'aliquota del 15% per i film per i quali sussista un apporto esterno ai sensi del DM 21 gennaio 2010 e che, contemporaneamente, non possiedano almeno due dei requisiti; il possesso di almeno due dei requisiti è finalizzato ad individuare tipologie di film con maggiori potenzialità di diffusione a cui riservare l'aliquota più elevata.

L'articolo 2, comma 1, lettera c), introduce il comma 6-bis che detta disposizioni finalizzate a chiarire il costo eleggibile in relazione ai film frutto di coproduzioni o compartecipazioni internazionali.

L'articolo 2, comma 1, lettera d), modifica la percentuale di spese di produzione da sostenere sul territorio italiano, alzandola dall'80% al 100% del credito d'imposta riconosciuto; tale limite è ampiamente inferiore rispetto al limite massimo previsto nella Cinema Communication Ue del 2013.

L'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituisce il comma 8 introducendo il corretto riferimento normativo al D. Lgs. 28/2004 rispetto al riconoscimento della nazionalità italiana definitiva.

L'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituisce alcune parole al comma 9, introducendo un riferimento normativo corretto e prevedendo la sanzione della decadenza nel caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la presentazione delle istanze da parte dell'impresa subentrante.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Cinema

L'articolo 3 contiene modifiche all'articolo 3 del DM 7 maggio 2009. Le modifiche sono finalizzate essenzialmente a superare il meccanismo del silenzio assenso, al fine di poter efficacemente controllare la spesa, e ad adeguare la procedura e la documentazione richiesta, oltre che al superamento del silenzio assenso, anche alle esigenze operative rilevate nell'esperienza operativa.

In particolare, **l'articolo 3, comma 1, lettera a)**, sostituisce il precedente comma 1, dettando il contenuto della nuova comunicazione preventiva.

L'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituisce il comma 2 del precedente decreto, prevedendo un termine di sessanta giorni rispetto all'originario termine della fine del mese successivo per la comunicazione del riconoscimento o mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale.

L'articolo 3, comma 1, lettera c), modifica il comma 3 del precedente decreto, stabilendo nuove norme procedurali in relazione alla richiesta del beneficio.

L'articolo 3, comma 1, lettera d), estende al produttore esecutivo le facoltà già concesse al produttore appaltante.

L'articolo 3, comma 1, lettera e), sostituisce il comma 5 del decreto, viene tolto il silenzio assenso sulla mancata risposta dell'amministrazione all'istanza di credito d'imposta.

L'articolo 3, comma 1, lettera f), sopprime il comma 7 del decreto.

Il **Capo II**, che contiene gli articoli da 4 a 6, contiene le disposizioni finali nonché la decorrenza. Tali disposizioni sono presenti nello testo in entrambi i nuovi decreti proposti.

L'articolo 4 fissa in 30 giorni dall'adozione del decreto il termine per adeguamento, da parte del Ministero, dei modelli da utilizzare per la presentazione delle istanze per il riconoscimento crediti di imposta.

L'articolo 5 prevede una modifica di *drafting*, disponendo la sostituzione della vecchia denominazione del Ministero "Ministero per i beni e le attività culturali" con la attuale "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

L'articolo 6 regola la decorrenza, stabilendo che le disposizioni del decreto si applichino con riguardo alle comunicazioni o alle richieste preventive presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Decreto «Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo» (oggetto di comunicazione Commissione europea)

Rispetto al DM 1 settembre, nel decreto proposto vengono modificate le premesse e vengono ribadite gran parte delle disposizioni che andavano a modificare:

1. il decreto attuativo che disciplina il credito d'imposta concesso alle imprese di produzione cinematografica, in particolare alle imprese di produzione esecutiva che operino sul territorio italiano su commissione di imprese estere (DM 7 maggio 2009, articoli da 4 a 8).





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Cinema

2. il decreto attuativo che disciplina il credito d'imposta concesso alle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo e alle imprese di distribuzione (D. M. 21 gennaio 2010);
3. il decreto attuativo che disciplina i crediti d'imposta concessi ai produttori indipendenti di opere audiovisive (DM 5 febbraio 2015).

Appare opportuno tuttavia evidenziare nuovamente le finalità delle disposizioni ed evidenziare specificamente le differenze rispetto al testo del DM 1 settembre 2016.

Il decreto, come già previsto nel DM 1 settembre 2016, modula le aliquote dei diversi crediti di imposta con l'obiettivo di favorire maggiormente gli investimenti da parte delle imprese cinematografiche. Di qui la proposta riduzione dal 40 al 30 per cento dell'aliquota per il credito di imposta riconosciuto a investitori non appartenenti al settore (così detto "tax credit esterno") a fronte dell'aumento dell'aliquota per le imprese di produzione cinematografica prevista nel precedente decreto e dell'aliquota per le imprese di produzione audiovisiva prevista nel presente decreto. Come già evidenziato nella relazione illustrativa del DM 1 settembre 2016, negli ultimi due anni, l'importo destinato all'incentivo fiscale per le imprese non appartenenti al settore è cresciuto in misura esponenziale. Il presente decreto, oltre a diminuire l'aliquota di riferimento, introduce ulteriori criteri selettivi per il riconoscimento del beneficio.

A fronte della riduzione dell'aliquota prevista per il tax credit esterno, il decreto lascia inalterate le aliquote per il tax credit produzione c.d. "internazionale" e per il tax credit distribuzione cinematografica, mentre aumenta quelle per il tax credit interno produzione audiovisiva (dal 15 al 25 per cento). Nello specifico, per le opere audiovisive, è prevista non solo una articolazione in tre aliquote (15, 20 e 25 per cento), ma anche l'esclusione, dal 31 dicembre 2017, di una tipologia di opere - le opere c.d. "prevalentemente finanziate" - che finora ha assorbito all'incirca il 22% del fabbisogno delle opere audiovisive (con effetto positivo sul fabbisogno stimabile in 6-8 milioni di euro). Infine, è richiesta alle imprese una più aderente rispondenza delle modalità contrattuali fra emittenti televisive e produttori indipendenti alle disposizioni emanate dalla AGCOM in materia.

In secondo luogo, il decreto introduce una serie di norme tecniche finalizzate a migliorare le procedure di riconoscimento dei crediti, nonché di verifica e controllo della spesa. In particolare, le nuove disposizioni relative al riparto delle risorse disponibili fra le varie misure di credito d'imposta e al superamento del meccanismo del silenzio assenso consentono all'Amministrazione, al raggiungimento delle previste soglie di spesa per ciascuna linea di intervento, di interrompere l'erogazione dei crediti di imposta.

Di seguito sono sinteticamente illustrate le singole disposizioni del decreto, sia quelle già indicate nella relazione illustrativa del DM 1 settembre 2016, sia le successive integrazioni.

Innanzitutto, rispetto al DM 1 settembre 2016, sono state modificate le premesse introducendo il riferimento normativo al Regolamento Ue 651/2014 che dispone l'esenzione dall'autorizzazione per certe categorie di aiuti.

Il **Capo I** contiene le modifiche agli articoli da 4 a 8 del DM 7 maggio 2009, relativi alle imprese di produzione esecutiva che operano in Italia su commissione di imprese estere





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Cinema

e relativi a disposizioni comuni sulle procedure. Sono quindi esclusi i primi tre articoli del DM 7 maggio 2009, le cui modifiche sono contenute nel precedente decreto da sottoporre ad autorizzazione della Commissione Ue.

L'articolo 1 contiene modifiche all'articolo 4 del DM 7 maggio 2009. Le modifiche apportate si riferiscono essenzialmente all'adeguamento delle disposizioni alle norme recate con la legge di stabilità per il 2016 (aumento del massimale per impresa in ciascun anno, esplicita ammissibilità anche delle sole spese di post-produzione) e rispondono all'esigenza di armonizzazione con le altre agevolazioni fiscali al settore.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica la rubrica dell'articolo, aggiungendo alle imprese beneficiarie del credito d'imposta già presenti anche quelle di post-produzione.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituisce il comma 1 del decreto, inserendo fra i beneficiari anche le imprese di post-produzione e stabilendo un limite massimo per impresa e periodo d'imposta pari a 10 milioni di euro.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), modifica il comma 2 dell'articolo, prevedendo anche le spese di post produzione e stabilendo che le spese sostenute in un altro paese stato membro dell'UE sono riconosciute fino al 10% del costo e non più fino al 30% del budget.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), modifica il comma 4 con un intervento di *drafting*.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 del DM 7 maggio 2009. Le modifiche sono finalizzate essenzialmente a superare il meccanismo del silenzio assenso, al fine di poter efficacemente controllare la spesa, e ad adeguare la procedura e la documentazione richiesta, oltre che al superamento del silenzio assenso, anche alle esigenze operative rilevate nell'esperienza operativa.

In particolare, **l'articolo 2, comma 1, lettera a)**, modifica la rubrica, in coerenza con la modifica dell'articolo precedente, inserendo anche le imprese di post-produzione.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituisce il comma 1 del decreto stabilendo nuove regole per la presentazione della comunicazione preventiva.

L'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituisce il comma 2 del decreto, introducendo la previsione della comunicazione, da parte dell'amministrazione, non solo della eleggibilità culturale ma anche del credito d'imposta teorico spettante.

L'articolo 2, comma 1, lettera d), modifica il comma 3 del decreto, stabilendo il termine di 180 giorni dal termine delle attività, invece che quello di 30 prima previsto, per la presentazione dell'istanza al Ministero.

L'articolo 2, comma 1, lettera e), modifica il comma 4, eliminando l'obbligo di invio di risposta da parte dell'amministrazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'articolo 2, comma 1, lettera f), sopprime il comma 7 dell'articolo relativo alla trasmissione annuale in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta.

L'articolo 3 modifica l'articolo 6 del DM 7 maggio 2009.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo, limitando l'obbligo di dotarsi, da parte delle imprese, di forme di copertura assicurativa solo al caso in cui sussista il rischio cui la copertura assicurativa è demandata.

L'articolo 3, comma 1, lettera b) e lettera c) modificano il comma 1, introducendo la previsione di un nuovo possibile supporto, oltre alla pellicola, per le coperture assicurative.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del DM 7 maggio 2009 al fine di recepire talune previsioni contenute nella Cinema Communication del 2013.

L'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituisce la rubrica dell'articolo, per ragioni di *drafting*.

L'articolo 4, comma 1, lettera b), modifica il comma 1 dell'articolo, modificando le percentuali d'intensità d'aiuto.

L'articolo 5 modifica l'articolo 8 del DM 7 maggio 2009, introduce l'articolo 8-bis al predetto DM e abroga la tabella B del DM stesso.

L'articolo 5, comma 1, lettera a), modifica il comma 1 prevedendo l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello F24 per l'ottenimento del beneficio da parte dei soggetti richiedenti, nonché l'invio, entro il giorno 5 di ciascun mese, da parte del Ministero, degli elenchi dei soggetti ai quali è riconosciuto il credito d'imposta.

L'articolo 5, comma 1, lettera b), aggiunge il comma 1-bis all'articolo, che prevede che il credito d'imposta teorico è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del Ministero.

L'articolo 5, comma 1, lettera c), modifica il comma 3 dell'articolo, prevedendo il recupero da parte del Ministero del credito indebitamente fruito.

L'articolo 5, comma 1, lettera d) sopprime parzialmente il primo periodo del comma 4, eliminando il riferimento normativo.

L'articolo 5, comma 1, lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo, aggiungendo un periodo che prevede forme di collaborazione fra Agenzia delle Entrate ed il MIBACT ai fini dell'attività di monitoraggio e di controllo della misura.

L'articolo 5, comma 1, lettera f), sopprime il comma 6 del decreto.

L'articolo 5, comma 1, lettera g), inserisce l'articolo 8-bis al decreto, che detta disposizioni di controllo della spesa dei vari tax credit, di riparto delle risorse generali fra i vari tax credit previsti e le modalità di esame in ordine cronologico delle istanze ricevute e gli adempimenti del predetto Ministero da svolgere in caso di raggiungimento del tetto di risorse previste. Detta inoltre disposizioni in merito ai meccanismi di controllo e di comunicazione dei dati fra le Amministrazioni coinvolte. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 8 bis prevede una modifica rispetto al DM 1 settembre 2016, con l'introduzione del limite di 50 milioni di dotazione finanziaria annua per ciascuna tipologia di credito d'imposta ad eccezione del credito d'imposta interno per le produzioni cinematografiche nazionali contenuto nel precedente decreto. Tale previsione consente la mera comunicazione degli aiuti alla Commissione Ue, senza necessità di autorizzazione.

L'articolo 5, comma 2 è soppresso in seguito allo spostamento della previsione nel precedente decreto.

Il **Capo II**, che contiene gli articoli da 6 a 12, modifica il D.M. 21 gennaio 2010, relativo al tax credit "esterno", per gli investitori esterni al settore cinematografico ed audiovisivo, e il tax credit distributori.

L'articolo 6 modifica l'articolo 1 del DM 21 gennaio 2010.

In particolare, **l'articolo 6, comma 1, lettera a)**, modifica il comma 1, chiarendo esplicitamente che sono imprese interne al settore anche le imprese di produzione audiovisiva.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Cinema

L'articolo 6, comma 1, lettera b), modifica il comma 2, chiarendo esplicitamente che le imprese non operanti nel campo cinematografico ed audiovisivo sono da considerare esterne al settore e che le imprese audiovisive, in quanto interne, non possono rientrare fra le imprese esterne.

L'articolo 6, comma 1, lettera c), modifica il comma 4 dell'articolo introducendo correzioni di *drafting* e sopprime, per esigenze di semplificazione e coerenza sistematica, la Tabella B allegata.

L'articolo 6, comma 1, lettera d), modifica il comma 5 dell'articolo 1, introducendo il riferimento alla nuova comunicazione della Commissione Europea sul cinema, con la modifica apportata al comma 6, e replicando la disposizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera c dello schema di DM proposto.

L'articolo 6, comma 1, lettera e), modifica il comma 8 del decreto, chiarendo le modalità di calcolo del costo eleggibile e armonizzando alcuni parametri con gli altri crediti d'imposta.

L'articolo 6, comma 1, lettera f), sostituisce il comma 10 dell'articolo 1, prevedendo una nuova elencazione delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 2 del DM 21 gennaio 2010.

Le modifiche all'articolo 2 riducono l'aliquota del credito d'imposta destinato agli investitori esterni al settore audiovisivo dal 40 al 30 per cento per le richieste presentate a partire dal 1 gennaio 2017 e introducono requisiti di spettanza del credito più stringenti ed espliciti, volti a garantire l'effettiva partecipazione degli investitori al rischio economico e finanziario della produzione del film, a fronte del beneficio fiscale. Rispetto al DM 1 settembre 2016 viene quindi modificato il regime transitorio al fine di non esporre l'Amministrazione a contenzioso derivante dalla modifica dell'aliquota, disposta con il DM del 1 settembre, sfavorevole e retroattiva al 1 gennaio 2016.

L'articolo 7, comma 1, lettera a), modifica il comma 1, prevedendo che gli apporti in denaro devono essere eseguiti a titolo di investimento di rischio e che l'apporto (e il conseguente beneficio) può riguardare, per quanto attiene i cortometraggi, solo quelli riconosciuti di interesse culturale.

L'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituisce il comma 2 dell'articolo, riducendo il beneficio al 30% invece che al 40% dell'apporto eseguito per le opere la cui richiesta di credito d'imposta sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 2017, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2016. Con l'occasione, viene soppressa la modalità contrattuale della cointeressenza, del resto molto raramente utilizzata.

L'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituisce il comma 4 dell'articolo, prevedendo nuove condizioni e regole per la concessione del credito d'imposta.

L'articolo 7, comma 1, lettera d), inserisce il comma 4-bis nell'articolo, prevedendo il divieto di pattuizioni collaterali volte a ridurre o eliminare l'effettiva partecipazione al rischio economico e finanziario degli investitori esterni.

L'articolo 7, comma 1, lettera e), sopprime il secondo periodo del comma 5 dell'articolo relativo alle coproduzioni.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Cinema

L'articolo 7, comma 1, lettera f), modifica il comma 6 in coerenza con l'introduzione del nuovo comma 4-bis.

L'articolo 8 modifica l'articolo 3 del DM 21 gennaio 2010 adeguando le modalità procedurali al fine di superare il meccanismo del silenzio assenso, di assicurare un efficace controllo della spesa e di adattare la procedura e la documentazione richiesta, oltre che al superamento del silenzio assenso, anche alle nuove disposizioni e alle esigenze operative rilevate nell'esperienza operativa.

In particolare, **l'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 1**, modifica il comma 1 esplicitando che il credito d'imposta spetta ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione cinematografica.

L'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2, modifica il comma 1 prevedendo l'obbligo di trasmissione del contratto di associazione in partecipazione in luogo della dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti che eseguono apporti.

L'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 3, modifica il comma 1, lettera b), per esigenze di coordinamento con la modifica del punto precedente.

L'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 4, modifica il comma 1 inserendo le lettere b-bis), b-ter) e b-quater) che inseriscono nuovi obblighi di dichiarazione da parte dei soggetti istanti circa la sussistenza di accordi economici e dell'esistenza di situazioni preclusive nonché l'obbligo di invio del piano finanziario.

L'articolo 8, comma 1, lettera b), modifica il comma 2 dell'articolo, introducendo disposizioni di coordinamento con le modifiche sopra effettuate e sopprimendo l'ultimo periodo.

L'articolo 8, comma 1, lettera c), sostituisce il comma 3, eliminando la previsione del silenzio assenso per il credito d'imposta.

L'articolo 8, comma 1, lettera d) sostituisce il comma 4, prevedendo, a pena di decadenza, che l'impresa presenti apposita istanza entro 180 giorni dall'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film e che la stessa, ai fini dell'istanza, presenti alcuni documenti espressamente indicati.

L'articolo 8, comma 1, lettera e), sopprime il comma 5 dell'articolo che prevedeva il silenzio assenso per l'ottenimento del beneficio.

L'articolo 8, comma 1, lettera f), sostituisce il comma 7, introducendo una misura di controllo consistente nell'obbligo per il beneficiario di trasmettere la documentazione bancaria comprovante il trasferimento delle risorse.

L'articolo 8, comma 1, lettera g), inserisce i commi 8-bis e 8-ter che prevedono ulteriori obblighi a carico del soggetto beneficiario di rendicontazione e comunicazione, per la cui inosservanza viene prevista la revoca del beneficio e l'interdizione dallo stesso per un periodo di cinque anni.

L'articolo 9 modifica l'articolo 4 del DM 21 gennaio 2010.

L'articolo 9, comma 1, lettera a) modifica la rubrica dell'articolo chiarendo che la distribuzione deve essere quella nazionale.

L'articolo 9, comma 1, lettera b), modifica il comma 1, sostituendo le lettere a) e b) e modificando la tipologia di opere cinematografiche per la cui distribuzione spettano i crediti d'imposta.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

L'articolo 9, comma 1, lettera c), inserisce il comma 1-bis, che prevede il cumulo fra due diversi crediti d'imposta.

L'articolo 10 modifica l'articolo 5 del DM 21 gennaio 2010.

In particolare, **l'articolo 10, comma 1, lettera a)**, modifica la rubrica dell'articolo, in coerenza con la modifica della rubrica dell'articolo precedente, chiarendo che la distribuzione deve essere riferita a quella avvenuta sul territorio italiano.

L'articolo 10, comma 1, lettera b), sostituisce il comma 1 dell'articolo, prevedendo nuove modalità di presentazione dell'istanza con una richiesta di ulteriori documenti rispetto alla precedente versione, in particolare il contratto di distribuzione, il piano finanziario e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'assenza di accordi tesi a modificare il contratto di distribuzione cinematografica.

L'articolo 10, comma 1, lettera c), sostituisce il comma 2 dell'articolo, prevedendo l'eliminazione del silenzio assenso.

L'articolo 10, comma 1, lettera d), punti 1,2,3 e 4 introducono modifiche ai termini e altre norme di precisazione di norme già esistenti.

L'articolo 10, comma 1, lettera d), punto 5, introduce i commi d-bis e d-ter, che prevedono l'allegazione all'istanza finale del piano finanziario ed una autocertificazione.

L'articolo 10, comma 1, lettera e) sopprime l'obbligo di risposta, da parte dell'amministrazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed elimina il silenzio assenso.

L'articolo 10, comma 1, lettera f), elimina il comma 6 dell'articolo.

L'articolo 11 modifica l'articolo 6 del DM 21 gennaio 2010.

In particolare, **l'articolo 11, comma 1, lettera a)**, sostituisce, per ragioni di *drafting*, la rubrica.

L'articolo 11, comma 1, lettera b), detta disposizioni relative alle coproduzioni fra paesi membri dell'UE, recependo sul punto il contenuto della nuova Comunicazione della Commissione Europea.

L'articolo 12 modifica l'articolo 7 del DM 21 gennaio 2010.

In particolare, **l'articolo 12, comma 1, lettera a)**, modifica il comma 1 prevedendo l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello F24 per l'ottenimento del beneficio da parte dei soggetti richiedenti, nonché l'invio, entro il giorno 5 di ciascun mese, da parte del Ministero, degli elenchi dei soggetti ai quali è riconosciuto il credito d'imposta.

Si prevede inoltre che il credito d'imposta teorico sia utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della conferma da parte del Ministero.

L'articolo 12, comma 1, lettera b) modifica il comma 3, prevedendo il recupero da parte del Ministero del credito indebitamente fruito.

L'articolo 12, comma 1, lettera c), modifica il comma 4, eliminando il riferimento normativo.

L'articolo 12, comma 1, lettera d) aggiunge al comma 5 un ultimo periodo relativo alle modalità di monitoraggio e controllo del contributo in oggetto.

L'articolo 12, comma 2, introduce l'articolo 7-bis che detta disposizioni di controllo della spesa dei vari tax credit, di riparto delle risorse generali fra i vari tax credit previsti e le modalità di esame in ordine cronologico delle istanze ricevute e gli adempimenti del



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

predetto Ministero da svolgere in caso di raggiungimento del tetto di risorse previste. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 bis prevede una modifica rispetto al DM 1 settembre 2016, con l'introduzione del limite di 50 milioni di dotazione finanziaria annua per ciascuna tipologia di credito d'imposta ad eccezione del credito d'imposta interno per le produzioni cinematografiche nazionali contenuto nel precedente decreto. Tale previsione consente la mera comunicazione degli aiuti alla Commissione Ue, senza necessità di autorizzazione.

Il **Capo III**, che contiene l'articolo 13, introduce le modifiche al DM 5 febbraio 2015 relativo al tax credit produttori audiovisivi.

L'articolo 13 modifica il DM 5 febbraio 2015.

In particolare, **l'articolo 13, comma 1, lettera a)** sopprime il comma 2 dell'articolo 1 del DM relativo alle risorse disponibili per il tax credit audiovisivo, atteso che il successivo articolo 25, introdotto dal presente DM, regola il riparto fra i vari tax credit del sostegno pubblico generale.

L'articolo 13, comma 1, lettera b) prevede la decadenza per un adempimento connesso alla richiesta della nazionalità definitiva dell'opera audiovisiva.

L'articolo 13, comma 1, lettera c), modifica il comma 6 per un precedente rifiuto.

L'articolo 13, comma 1, lettera d), aggiunge il comma 2-bis all'articolo 9, chiarendo esplicitamente che, in caso di coproduzione internazionale dell'opera audiovisiva, il beneficio è riconosciuto al produttore italiano nei limiti della quota italiana.

L'articolo 13, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 10, comma 1, del DM, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2016, innalza il limite annuo massimo del beneficio fruibile per ciascuna impresa e introduce tre aliquote, la massima fissata al 25%, l'intermedia al 20% e confermando l'aliquota minima alla preesistente aliquota unica del 15%. Si prevede inoltre l'esclusione per quelle tipologie di opere (le opere prevalentemente finanziate) per le quali le modalità contrattuali sono meno direttamente connesse all'esigenza di rafforzamento della struttura produttiva e finanziaria delle imprese.

L'articolo 13, comma 1, lettera f), inserisce, all'articolo 10, i commi da 1-bis ad 1-sexies che prevedono aliquote differenziate in caso di diversi regimi di coproduzione audiovisiva e di rifacimenti di opere prodotte e diffuse all'estero, nonché nuovi adempimenti a carico delle imprese. Al comma 1-bis è inserita una modifica volta a chiarire in modo univoco che, per accedere all'aliquota del 20% del beneficio, la quota massima di proprietà di diritti sull'opera attribuita al produttore indipendente corrisponde ad una percentuale inferiore al 15% e non inferiore o uguale al 15%.

L'articolo 13, comma 1, lettera g), modifica i commi 2 e 3 dell'articolo 11 per adeguarli alla modifica effettuata dalla legge di stabilità 2016.

L'articolo 13, comma 1, lettera h), modifica il comma 3 dell'articolo 12, stabilendo che la consegna della copia campione del prodotto audiovisivo deve essere effettuata prima del passaggio televisivo o su altri mezzi della predetta opera.

L'articolo 13, comma 1, lettera i), sopprime le lettere c), d), ed e) dell'articolo 14 relative all'obbligo di reinvestimento del credito, limitando l'obbligo alle sole modalità che





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
 Direzione Generale Cinema

immediatamente e direttamente hanno un impatto sul volume degli investimenti complessivi ovvero sul rafforzamento patrimoniale delle imprese audiovisive indipendenti. Rispetto a quanto previsto dal DM 1 settembre 2016 si sopprime la disposizione che prevedeva anche la revoca del beneficio ai soggetti che non rispettassero l'obbligo, in aggiunta all'inibizione a richiedere il credito d'imposta per successivi 12 mesi. La doppia sanzione è stata ritenuta, infatti, eccessivamente vessatoria per i beneficiari del credito d'imposta anche in considerazione che l'eventuale violazione potrebbe derivare in misura preponderante dalle politiche editoriali e commerciali delle emittenti televisive e solo parzialmente dalla volontà del produttore indipendente.

L'articolo 13, comma 1, lettera l), modifica il comma 1 prevedendo l'invio, da parte del Ministero all'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, degli elenchi dei soggetti ai quali è riconosciuto il credito d'imposta. Si prevede altresì che il credito d'imposta teorico sia utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della conferma da parte del Ministero.

Si sopprimono inoltre i commi 7 e 8 dell'articolo 21, relativi al controllo della spesa che viene disciplinato dal successivo articolo 25.

L'articolo 13, comma 1, lettera m), sostituisce l'articolo 25 del DM con un nuovo articolato che prevede disposizioni di controllo della spesa dei vari tax credit, di riparto delle risorse generali fra i vari tax credit previsti e le modalità di esame in ordine cronologico delle istanze ricevute e gli adempimenti del Ministero in caso di raggiungimento del tetto di risorse previste. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 25 prevede una modifica rispetto al DM 1 settembre 2016, con l'introduzione del limite di 50 milioni di dotazione finanziaria annua per ciascuna tipologia di credito d'imposta ad eccezione del credito d'imposta interno per le produzioni cinematografiche nazionali contenuto nel precedente decreto. Tale previsione consente la mera comunicazione degli aiuti alla Commissione Ue, senza necessità di autorizzazione.

Il **Capo IV**, che contiene gli articoli da 14 e 16, contiene le disposizioni comuni e finali nonché la decorrenza.

L'articolo 14 fissa in 30 giorni dall'adozione del decreto il termine per adeguamento, da parte del Ministero, dei modelli da utilizzare per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dei crediti di imposta.

L'articolo 15 prevede una modifica di *drafting*, disponendo la sostituzione della vecchia denominazione del Ministero "Ministero per i beni e le attività culturali" con la attuale "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e, in coerenza con il precedente decreto dove la previsione era già indicata, elimina il riferimento al DM 7 maggio 2009.

L'articolo 16 regola la decorrenza, stabilendo che le disposizioni del decreto si applichino con riguardo alle comunicazioni o alle richieste preventive presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016.





MOD. 3

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MOD. 3
DS. 372

Direzione Generale Cinema

Le aliquote proposte comportano un fabbisogno coerente con le disponibilità dei fondi relativi al 2016. Infatti, tali disponibilità ammontano a euro 200 milioni e sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate alla Direzione Generale Cinema nel 2016.

TAX CREDIT CINEMA 2016

ANNO		COMUNICAZIONI ARRIVATE	TAX CREDIT RICHIESTO 2016
2016	produzione	417	€ 76.741.472,00
	stranieri	27	€ 14.976.592,48
	esterni	332	€ 52.424.123,50
	distribuzione	79	€ 8.056.712,20
	audiovisivo	79	€ 43.715.667,54
	esercizio	97	€ 2.666.667,00
			€ 198.581.234,72

